

N. 01811/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01160/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal

Comune di San Michele di Ganzaria in Persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Mirone, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Michele Roccella sito in Palermo,
piazza Marina N. 19;

contro

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
Assessorato Regionale al Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in
persona degli Assessori pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici
di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati; Provincia Regionale di
Palermo, Provincia Regionale di Enna, Comune di Noto in Persona
del Sindaco P.T., Comune di Caltagirone in Persona del Sindaco P.T.,
Comune di piazza Armerina in Persona del Sindaco P.T., Provincia
Regionale di Ragusa, Comune di Palazzolo Acreide in Persona del
Sindaco P.T., Unione dei Comuni di Catt. Eraclea, Montallegro,
Siculiana, Realmonte e della Provincia di Agrigento; Comune di
Ribera in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv.
Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Girolamo Rubino sito in Palermo, via G. Oberdan, 5; Provincia
Regionale di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado
Celeste, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria
Scramuzza in Palermo, via Catania 27; Comune di Sambuca di Sicilia
in Persona del Sindaco Pro-Tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Ignazio Fiore, con domicilio eletto presso il suo studio sito in

Palermo, Passaggio Pl1 N. 11;

per l'annullamento

- della graduatoria definitiva dei progetti presentati nell'ambito della “procedura valutativa a graduatoria, dei progetti relativi ai finanziamenti previsti dalla linea di intervento 3.3.2.4 del P.O.S.R. 2007/2013” riguardante la “attuazione di un piano strategico regionale per la mobilità dolce e/o non motorizzata” di cui all'avviso approvato con decreto del direttore generale del Dipartimento regionale Comunicazione e Trasporti dell'Assessorato del 29.9.2009 n. 714/Area 3, approvata con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2468/A5 del 19.10.2010, registrato alla Corte dei conti il 10.2.2011, con avviso sulla G.u.r.s. dell'11.3.2011;
- degli atti presupposti, conseguenti e collegati, compresi i verbali della commissione, anche nella parte in cui contengono criteri, ammissioni di terzi e l'esclusione del ricorrente, nonché la graduatoria provvisoria, la sua approvazione ed i provvedimenti di finanziamento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale

delle Infrastrutture e della Mobilità, del Comune di Ribera in Persona del Sindaco P.T., dell'Assessorato Regionale al Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, della Provincia Regionale di Siracusa e del Comune di Sambuca di Sicilia in Persona del Sindaco Pro-Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 10.5.2011 e depositato il successivo 25.5 il comune ricorrente ha impugnato:

- la graduatoria definitiva dei progetti presentati a seguito dell'avviso indicato in epigrafe, approvata con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2468/A5 del 19.10.2010, registrato alla Corte dei conti il 10.2.2011, con avviso sulla G.u.r.s. dell'11.3.2011;
- gli atti presupposti, conseguenti e collegati, compresi i verbali della

commissione, anche nella parte in cui contengono criteri, ammissioni di terzi e l'esclusione del ricorrente, nonché la graduatoria provvisoria, la sua approvazione ed i provvedimenti di finanziamento. In tale gravame viene contestata l'ingiustificata differente valutazione dei "progetti gemellati" di Caltagirone, San Michele e piazza Armerina (criteri 4 e 8); la mancata attribuzione al comune di San Michele di 5 punti per il criterio n. 3; l'irragionevolezza della applicazione del criterio n. 8.

Si è costituita l'amministrazione intimata, nonché alcuni dei controinteressati intimati, specificatamente indicati in epigrafe, che con memorie hanno replicato alle deduzioni del ricorrente.

Con successivi motivi aggiunto il comune di San Michele ha censurato il tentativo dell'amministrazione intimata di fornire una motivazione postuma ai criteri in contestazione.

Con ordinanza n. 1553/2011 questa sezione del Tribunale ha chiesto all'amministrazione intimata di integrare la documentazione prodotta al fine di esplicitare con maggiore chiarezza i criteri seguiti per la formazione della graduatoria per cui è causa, alla luce delle censure articolate dal comune ricorrente, ordinanza rimasta ineseguita.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell'adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.

In merito si ritiene che la controversia possa essere assunta in decisione anche in mancanza di riscontro all'ordinanza n. 1553/2011, considerato che dalla documentazione in atti emerge, con sufficiente chiarezza, l'iter logico seguito dall'amministrazione e che la richiesta istruttoria avanzata da questa sezione era volta allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali ulteriori elementi utili alla decisione della causa, elementi che l'amministrazione non ha fornito.

Il ricorso è fondato in ragione della fondatezza della censura con la

quale si contesta l'irragionevolezza del modo con il quale è stato applicato il criterio n. 8 del punto 12 dell'avviso in questione.

Nell'indicare i criteri per la valutazione delle proposte pervenute, al n. 8 dell'art. 12 dell'avviso viene previsto che verranno valutati: "criteri di efficienza amministrativa: solidità del crono programma e qualità del piano di gestione".

La commissione esaminatrice, nell'applicazione di tale criterio, ha deciso di estrapolare il parametro K , uguale a lunghezza del tragitto previsto diviso per il tempo di realizzazione, e di attribuire 15 punti ove K sia inferiore a 1, 7,5 punti ove sia uguale a 1 e 0 punti ove sia maggiore di 1; favorendo in tal modo i progetti meno veloci e, peraltro, senza alcuna ulteriore graduazione di punteggio tra i progetti suddivisi nelle tre categorie indicate.

Nella relazione redatta dalla commissione esaminatrice viene precisato che è stato ritenuto che ove K fosse maggiore di 1 il progetto rientrerebbe nella soglia di anomalia; da qui il criterio utilizzato.

Il modus operandi seguito dalla commissione esaminatrice, nell'applicazione del criterio in questione, è palesemente incongruo

con conseguente illegittimità dei provvedimenti che su di esso trovano fondamento.

In primo luogo non può non rilevarsi che l'avviso che regola la selezione per cui è causa non contiene alcun cenno a valutazioni di anomalia delle offerte; è pertanto quanto meno improprio che tale categoria venga improvvisamente creata dalla commissione chiamata ad effettuare la valutazione delle offerte. Inoltre l'eventuale accertamento di un'offerta anomala produce quale effetto – in linea generale – la sua dichiarazione di inammissibilità e non l'attribuzione di un punteggio meno vantaggioso in uno dei criteri presi in considerazione.

Venendo poi all'esame dello specifico criterio utilizzato dall'amministrazione, la dichiarazione di anomalia serve ad eliminare le offerte che appaiono fin troppo vantaggiose (e quindi tali da rendere incerta la loro effettiva realizzazione), fermo restando che, al di sotto della soglia di anomalia, viene premiata l'offerta più vantaggiosa.

Nel caso in specie invece, con evidente ribaltamento di qualsiasi criterio logico prima ancora che giuridico, vengono ad ottenere un

punteggio maggiore i progetti meno efficienti e peraltro – anche seguendo la fantasiosa tesi della commissione – senza che tali progetti vengano a loro volta graduati all'interno delle categorie nelle quali rientrano.

Per tali ragioni l'applicazione del criterio n. 8 seguito dalla commissione esaminatrice dei progetti per la selezione per cui è causa è illegittimo con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati che su di esso trovano fondamento.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, annullati i provvedimenti impugnati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna, in solido, le parti resistenti costituite a pagare in favore di parte ricorrente, le spese di lite che liquida in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

Aurora Lento, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)